INTRODUZIONE DI LIMITI MASSIMI DELLE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA FRA 15.000 E 100.000.1

LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI

A - Candidato alla carica di sindaco

Per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di sindaco non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.² (art. 13, comma 1 L. nr. 96/2012)

B - Candidato alla carica di consigliere comunale

Per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.³ (art. 13, comma 4 L. nr. 96/2012)

C - Partiti, movimenti o liste partecipanti alla competizione elettorale

le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.⁴ (art. 13, comma 5 L. nr. 96/2012)

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa *ammesso e sopra evidenziato*, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 dell'art. 7 della L. nr. 515/1993, meglio illustrata più avanti.

MANDATARIO ELETTORALE

Dal giorno successivo all'indizione (10.4.2014) delle elezioni comunali, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'Appello di Milano – via Freguglia 1 – 20122 MILANO – tel. 02-54334373 – fax. 02-84108565 e.mail collegioregionalegaranziaelettorale.ca.milano@giustizia.it il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. La modulistica e ogni informazione connessa a quanto sopra può essere reperita al seguente sito http://www.corteappello.milano.it/area elettorale.aspx?pnl=2

In tale pagina si possono trovare i seguenti moduli:

- Modello Designazione mandatario elettorale Elezioni Comunali della Lombardia
- Modello dichiarazione e rendiconto Elezioni Comunali della Lombardia
- Modulo per la dichiarazione di non aver sostenuto spese e non aver ricevuto contributi per la campagna elettorale
 Elezioni Comunali

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Il mandatario registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti dalle persone fisiche, associazioni o persona

² Dato riferito alla revisione straordinaria delle liste elettorali – 10 aprile 2014: nr. 37.409 elettori.

¹ Art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96

³ Dato riferito alla revisione straordinaria delle liste elettorali – 10 aprile 2014: nr. 37.409 elettori.

⁴ Dato riferito alla revisione straordinaria delle liste elettorali – 10 aprile 2014: nr. 37.409 elettori.

giuridica e quelle provenienti da soggetti diversi; può effettuare ordinativi o rilasciare autorizzazioni a produrre materiale per propaganda o a cedere servizi comunque utilizzabili per la campagna elettorale, forniti direttamente, ad esempio, da giornali, stazioni radio e televisive, tipografie. Controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate trascritte.

Sono esclusi dalla designazione del mandatario elettorale i candidati che spendono meno di € 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto.

TIPOLOGIA DELLE SPESE ELETTORALI (ART. 11 L. 515/1993)

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale;
- Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Le disposizioni di cui all'articolo 95⁵ del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

<u>DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO (art. 7, c. 6 L. nr. 515/1993) – da eseguirsi ad opera dei singoli candidati</u>

Entro tre mesi dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al presidente del consiglio comunale e al collegio regionale di garanzia elettorale che ne cura la pubblicità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Alla dichiarazione che precede deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute.

Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'*articolo 4, terzo comma (€ 5.000,00), della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui sopra e del rendiconto sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

⁵ Art. 95 D.P.R. 361/1957: "Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000".

PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI – da eseguirsi ad opera dei rappresentanti dei partiti

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla Corte dei conti, **entro quarantacinque giorni dall'insediamento** *del consiglio comunale*, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale *centrale*, che ne cura la pubblicità.

SANZIONI 6

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3 L. nr. 515/1993).

Candidati sindaci e consiglieri

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6 *della L. nr. 515/1993* e sopra evidenziata, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (art. 15, comma 5 L. nr. 515/1993).

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dai commi da 1 a 4 della L. nr. 96/2012 (sopra indicati) il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo (art. 15, comma 6 L. nr. 515/1993).

L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera del consiglio comunale (art. 15, comma 7 L. nr. 515/1993).

In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6 *L. nr. 515/1993*, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa *pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni*. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (art. 15, comma 8 L. nr. 515/1993).

Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dei commi da 1 a 4 della L. nr. 96/2012, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo, la decadenza dalla carica (art. 15, comma 9 L. nr. 515/1993).

Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui *all'art. 15*, commi 7, 8 e 9 (*vedi punti precedenti*) *della L. nr. 515/1993* al presidente *del consiglio comunale, il* quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (*art. 15, comma 10 L. nr. 515/1993*).

In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6 della L. nr. 515/1993 e sopra evidenziata, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4 della L. nr. 515/1993, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (art. 15, comma 11, primo periodo, L. nr. 515/1993).

Partiti, movimenti politici, liste

In caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento il collegio della *sezione* regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (art. 15, comma 15, L. nr. 515/1993).

In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 13, comma 5 della L. nr. 96/2012 (sopra evidenziata: euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali), il collegio della sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (art. 15, comma 16, primo periodo,, L. nr. 515/1993).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima *legge n. 689 del 1981 (art. 15, comma 19, L. nr. 515/1993).*

⁶ I valori delle sanzioni vanno rapportati ad € (euro)

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.